UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Diritto comparato della privacy e delle transizioni digitali

La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati

Lezione 13 – Identità

Università del Salento – Scienze Giuridiche - Giurisprudenza
a.a. 2026-2027
Roberto Caso

L’ordine del ragionamento

1. Casi 1 e 2

2. La nascita e l’evoluzione del diritto all’identità personale. Casi 1 e 2, problemi e soluzioni della Cassazione

3. Casi 3 - 4. Domande

1. Caso 1 e problema

- L’istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e il prof. Umberto Veronesi fanno causa a un’impresa produttrice di sigarette esponendo che sulla stampa periodica era stato pubblicato un inserto di pubblicità cosiddetta redazionale per promuovere la vendita delle sigarette “Milde Sorte”, nel quale, tra l’altro, si leggeva che “secondo il prof. Umberto Veronesi, direttore dell’Istituto dei tumori di Milano, questo tipo di sigarette riducono quasi della metà il rischio del cancro”
- Problema: esiste un diritto all’identità personale autonomo e distinto da altri diritti della personalità?

1. Caso 2 e problema

- Con citazione del 30 settembre e 8 ottobre 1983, i coniugi B. e P. A. T. convenivano in giudizio la Rai-Radiotelevisione italiana e gli sceneggiatori T. S. e G. C. per ottenere la distruzione di un sceneggiato televisivo intitolato «L'appello» e relativo al «caso Re Cecconi», concernente l'uccisione del noto giocatore di calcio, della società sportiva Lazio, Luciano Re Cecconi ad opera del T., durante un falso tentativo di rapina ideato per scherzo dalla vittima all'interno della gioielleria degli attori.
- Problema: qual è il fondamento normativo del diritto all'identità personale?

2. Anni ‘70. La dottrina trent’anni dopo la monografia di De Cupis

- Adriano De Cupis, Il diritto all’identità personale, Giuffrè, 1949

- Fiorire di convegni e seminari

- Si prepara il terreno per una nuova giurisprudenza (pretorile)

2. Preture degli anni ‘70 e ‘80

- Al centro di molti provvedimenti c’è la reazione contro la deformazione delle opinioni politiche

- La giurisprudenza pretorile è consacrata nel 1985 dalla Cassazione nel caso Veronesi (che però non riguarda opinioni politiche)

2. Cosa vedete nelle foto?





2. Referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio



AVVENIRE

ANCHE SE MILIONI DI ITALIANI HANNO VOTATO CONTRO IL DIVORZIO

HANNO PREVALSO I «NO»

Impegnarsi a fondo per la famiglia

Tutti i partiti hanno seguito



Quotidiano / Anno U / N. 131 ★ martedì 14 maggio 1974 / L. 100

Portate questo numero in tutte le case

l'Unità

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Tutti al lavoro per la diffusione

Oltre il 59 per cento ai NO: il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà

Grande vittoria della libertà

Rispetto ai voti ottenuti dai partiti divorzisti nel 1972 il largo schieramento del «no» ha ottenuto un incremento del 7 per cento - Le forze del «sì» hanno perso oltre due milioni e mezzo di voti - Un dato omogeneo in tutto il Paese e cui hanno contribuito in egual misura gli eccezionali risultati delle regioni industriali e dei grandi centri operai, delle regioni «rosse» e delle zone bianche, delle metropoli e delle campagne, del Nord e del Centro, il possente balzo in avanti del Mezzogiorno, l'avanzata in Sicilia e in Sardegna dove sono state ribaltate le posizioni - Le dichiarazioni degli esponenti delle forze che hanno sostenuto il «no» - sottolineano il grande significato positivo del voto

DICHIARAZIONE DI BERLINGUER

REFERENDUM

NO	19.093.929	59,1%
SI	13.188.184	40,9%
Bianche Nulle	757.104	

POLITICHE '72

Divorzisti	17.551.369	52,0%
Antidivorzisti	15.862.257	47,5%
SVP*	153.674	0,5%
Bianche Nulle	1.119.158	

COMUNE DI ROMA

REFERENDUM

NO	1.146.705	68,06%
SI	538.156	31,94%

POLITICHE '72

Divorzisti	886.126	51,37%
Antidivorzisti	838.600	48,63%

PROVINCIA DI ROMA

REFERENDUM

NO	272.734	63,15%
SI	159.131	36,85%

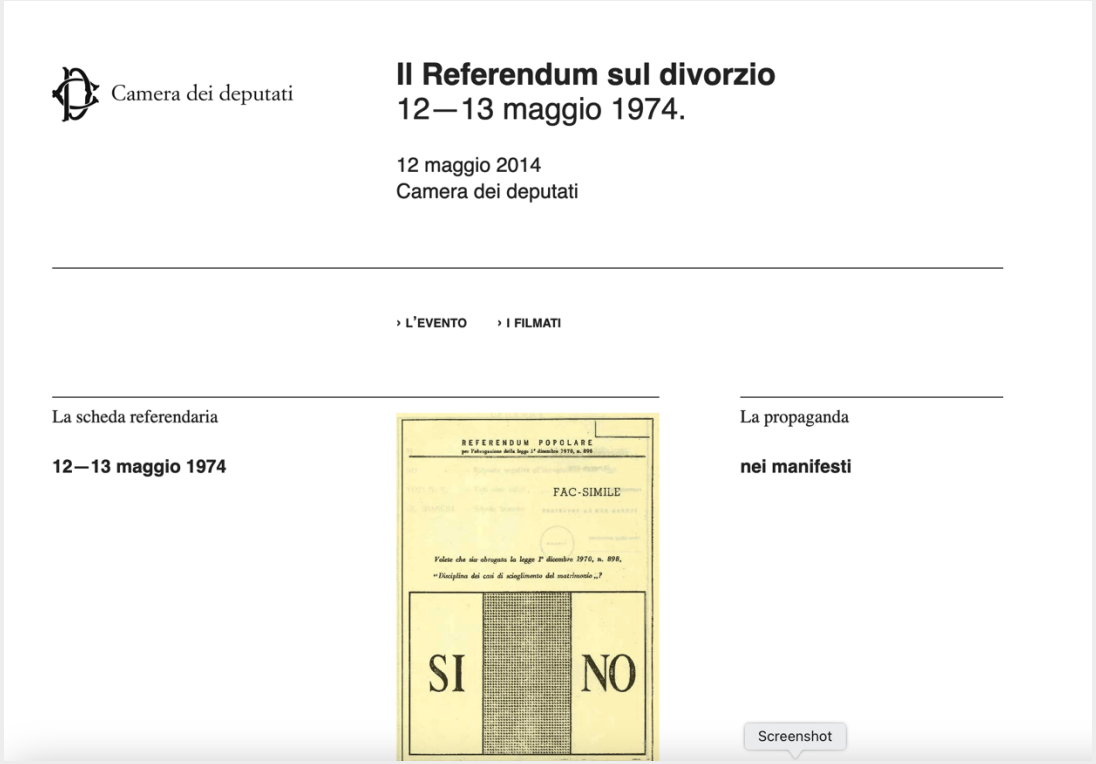
POLITICHE '72

Divorzisti	236.160	55,1%
Antidivorzisti	192.431	44,9%

I primi commenti di esponenti politici e sindacali

2. Camera dei deputati

- https://www.camera.it/pictures/gallerie/referendumDivorzio/



2. Pretura Roma 6 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, 1806

- Campagna abrogazionista per il referendum sul divorzio
- Due persone (uomo e donna) vengono fotografate e la loro immagine viene inserita nel manifesto della campagna abrogazionista
- Le due persone ricorrono, lamentano il fatto di non essere sposati e di essere a favore del divorzio

2. Pretura Roma 6 maggio 1974

- Il diritto all'identità personale
- "l'ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la **paternità delle proprie azioni**, nel più ampio significato, e, soprattutto, **a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie**, **a non vedersi**, cioè, **travisare la propria personalità individuale**"

2. Intermezzo. La Cassazione e il c.d. **decalogo del giornalista** (Cass. 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711)

- Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni:

1. **utilità sociale** dell'informazione;
2. **verità** oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
3. **forma civile dell'esposizione** dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

2. Cosa vedete nelle foto?





2. Caso 1 e problema

- L’istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e il prof. Umberto Veronesi fanno causa a un’impresa produttrice di sigarette esponendo che sulla stampa periodica era stato pubblicato un inserto di pubblicità cosiddetta redazionale per promuovere la vendita delle sigarette “Milde Sorte”, nel quale, tra l’altro, si leggeva che “secondo il prof. Umberto Veronesi, direttore dell’Istituto dei tumori di Milano, questo tipo di sigarette riducono quasi della metà il rischio del cancro”
- Problema: esiste un diritto all’identità personale autonomo e distinto da altri diritti della personalità?

2. Caso 1. Una possibile soluzione (Cass. 1985, n.3769, in Foro it., 1985, I, 2211)

- Nell'ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all'art. 2 cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all'identità personale, quale **interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc.** (nella specie: dal testo di un'intervista resa ad un settimanale dal direttore dell'istituto tumori di Milano, era stata estrapolata, per poi esser riprodotta in un inserto di pubblicità redazionale, un'affermazione circa la minor nocività di sigarette leggere; sulla base del principio dianzi riportato, è stata confermata la condanna generica di risarcimento del danno a carico della società produttrice delle sigarette reclamizzate, nonché dell'agenzia pubblicitaria).

2. Argomenti

- Ritiene la corte che **il fondamento giuridico-positivo della tutela** all'interesse dell'intangibilità dell'identità personale **debba individuarsi**, conformemente ad un indirizzo di dottrina che va sempre più diffondendosi, **nell'art. 2 Cost.,** il quale dispone che «la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità».

2. Argomenti

- Tale norma costituzionale [art. 2 Cost.] **non ha una funzione meramente riassuntiva** dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale od anche di quelli inerenti alla persona umana prevista nel codice civile; essa **si colloca al centro dell'intero ordinamento** costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali.

2. Argomenti

- Appunto perciò la norma non può avere un compito soltanto riepilogativo; **essa costituisce una clausola aperta e generale** di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana **ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti** della persona umana purché essenziali della medesima.

2. Argomenti

- Certo, nel nostro diritto positivo **non è dato qualificare i vari diritti della personalità come profili od aspetti di un unico ed onnicomprensivo diritto della personalità**, essendo ciascuno di essi riconosciuto a tutela della varietà degli interessi fondamentali dell'uomo, ma, **pur costituendo tali diritti distinti ed autonome situazioni giuridiche soggettive**, si riconducono tutti al **valore integrale ed unitario della persona umana**, così come è, questa, intesa nell'art. 2 Cost.

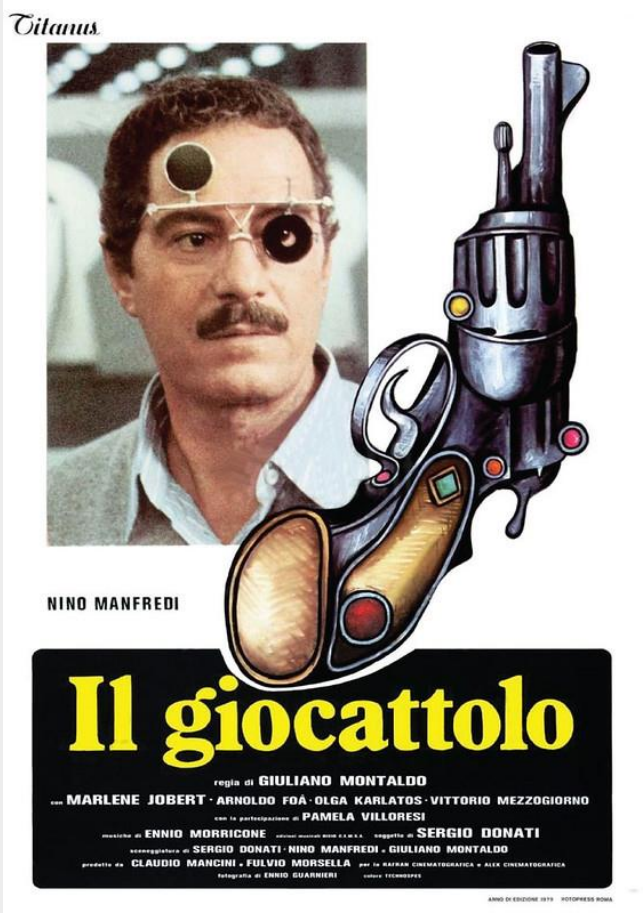
2. Argomenti

- Ciò consente e non esclude affatto la possibilità di individuare nuovi bisogni della persona umana che, se essenziali e fondamentali, possono conseguire immediata ed automatica la tutela giuridica di diritto privato **mediante il ricorso all'analogia dai diritti della personalità specificamente riconosciuti.**

2. Argomenti

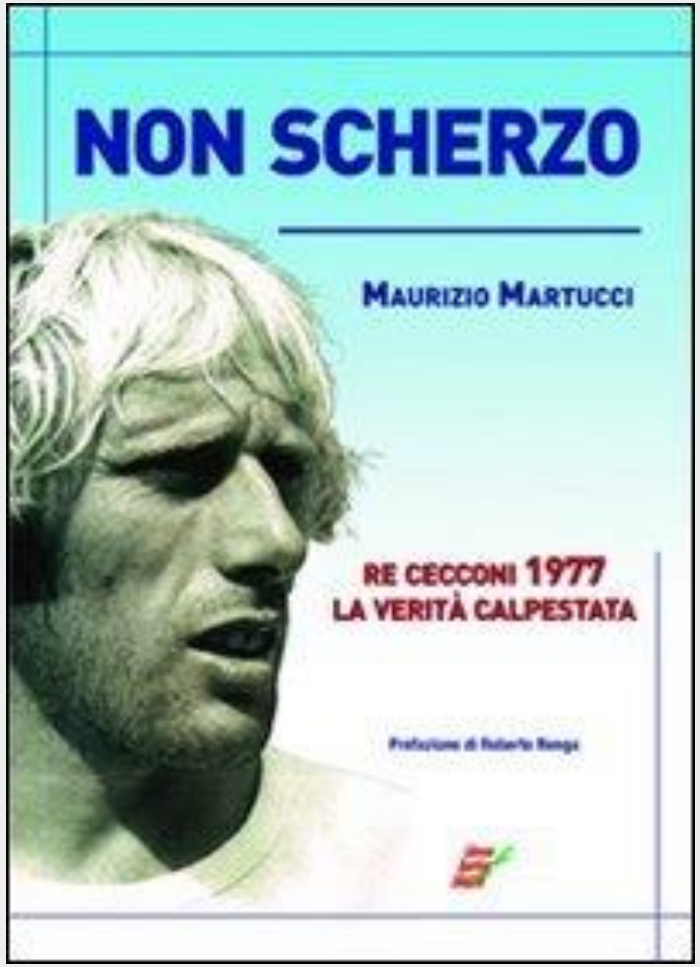
- [L'identità personale] è tutelata nella forma del diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della personalità, con strumenti tipici del diritto privato. Pur riconducendosi all'art. 2 Cost., **il diritto soggettivo dell'identità personale non si inserisce fra i diritti costituzionalmente garantiti, essendo tali soltanto quelli specificamente previsti dalle successive norme dalla Costituzione**. **La sua regolamentazione va dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome (art. 7 c.c.)**, essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale.

2. Il giocattolo



2. Luciano Re Cecconi (1948-1977)





2. Caso 2. Una possibile soluzione (Cass. 1996, n.978, in Foro it., 1996, I, 1253)

- Il fondamento giuridico del diritto all'identità personale va individuato direttamente nell'art. 2 Cost., inteso nella sua più ampia dimensione di clausola generale, aperta all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana, di cui all'art. 3, cpv., Cost.; **pertanto, la concreta disciplina positiva del diritto all'identità personale va mutuata dalle disposizioni codicistiche sulla tutela del nome e dell'immagine, nonché dalle disposizioni sul diritto d'autore, applicabili in via diretta, e non analogica, in quanto gli indicati precetti costituzionali ne impongono un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice.**

2. Argomenti

- La specificità di tale interesse («ad essere se stesso») è stata anche colta in parallelo od in contrappunto ad altri interessi ad esso contermini o collegati come l'interesse ai **segni distintivi (nome, pseudonimo**), che identificano nell'attuale ordinamento il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile; **all'immagine**, che evoca le mere sembianze fisiche; **all'onore** (che ha una dimensione più spiccatamente soggettiva, rispetto al rilievo oggettivo attribuito alla «identità»); alla **reputazione** (che postula per la sua compromissione l'attribuzione di fatti suscettibili di causare un giudizio di disvalore **e non meramente alterativi – al limite anche in positivo – della personalità, come quelli che incidono sulla «identità»)**; e lo stesso interesse alla **riservatezza**, cui si riconosce un obiettivo, per così dire, negativo alla «non rappresentazione» all'esterno (di proprie vicende personali) (cfr. Cass. 990/63,; 2129/75), in luogo di quello positivo, alla fedeltà della rappresentazione, che connota l'identità personale.

2. Argomenti

- **Anche se la utilità, soprattutto didascalica, di tali distinzioni non deve fare velo al carattere solidale di tali interessi, confluenti in un valore unitario, che è quello della persona umana.**

2. Argomenti

- Quest'ultima puntualizzazione che presuppone **l'adesione ad una concezione «monistica» dei diritti della personalità** (da questa corte, del resto, già sostanzialmente anticipata nella citata sent. 990/63) aiuta anche a definire, senza perplessità, in termini di **diritto soggettivo perfetto**, la struttura della situazione soggettiva considerata.

2. Argomenti

- E consente, nel contempo, di individuare con maggiore risolutezza (superando le riserve affioranti in qualche tratto della motivazione della pure già citata sentenza 3769/85) il correlativo fondamento giuridico, **ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost.** (cfr. implicitamente su questa linea, anche Corte cost. 13/94, cit.): inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione di **clausola generale**, **«aperta» all'evoluzione dell'ordinamento** e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del «pieno sviluppo della persona umana», di cui al successivo art. 3, cpv.

2. Argomenti

- Per cui la concreta disciplina positiva del diritto in esame effettivamente può mutuarsi dalle disposizioni codicistiche e dalle disposizioni sul diritto di autore, in apertura richiamate: **applicabili in via diretta – e non analogica** – proprio per **l'interpretazione evolutiva ed adeguatrice**, di quelle norme che gli indicati precetti costituzionali consentono e, anzi, impongono.

3. Caso 3

- Nella città italiana di Pescaror in un manifesto politico del partito «Il pianeta della libertà» viene riprodotta l'immagine con espressione «addolorata» del notissimo attore, scomparso da tempo, Alberto Surdis, e una sua famosa frase pronunciata in un film diverso da quello da cui è tratta l'immagine: «e sono sempre io a pagare!». L'esclamazione viene proferita più volte da Surdis per enfatizzare alcuni tratti del personaggio interpretato: un avaro impenitente. L'immagine è accostata all'abbattimento, determinato dall'amministrazione comunale del partito avverso «La gioiosa macchina da guerre stellari», di un enorme edificio a pochi metri dalla riva marina.
- Il figlio dell'attore agisce contro il partito «Il pianeta della libertà».
 Qual è il problema?
 Qual è la soluzione del problema?
 Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

3. Caso 4

- Il comune di Barior commissiona a un’impresa la realizzazione di una tensostruttura per lo svolgimento di una stagione teatrale. L’impresa non adempie al contratto.
 Il comune agisce per violazione dei propri diritti all’immagine, reputazione e identità personale.
- Qual è il problema?
 Qual è la soluzione del problema?
 Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

3. Domande

- Nel caso 3 quali sono gli elementi fattuali rilevanti? È rilevante che il manifesto pubblicitario abbia accostato una frase dell'attore pronunciata in un film e un'immagine dello stesso tratta da altra pellicola? Sono rilevanti le opinioni politiche dell'attore? Se l'attore ha avuto in vita un orientamento politico simile a quello del partito che ha usato il manifesto pubblicitario, quest'ultimo dovrebbe prevalere in giudizio? Rileva il fatto che l'attore sia defunto da tempo? Che tipo di risarcimento del danno può essere chiesto dal figlio dell'attore?

3. Domande

- Nel caso 4 il Comune agisce anche per violazione del diritto all'immagine. A quale nozione di immagine intende fare riferimento il Comune? Qual è la differenza tra immagine e identità personale? Qual è la differenza tra reputazione e identità personale?

Letture

- R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025 - CAPITOLO 13



Roberto Caso

E-mail:
roberto.caso@unisalento.it

Web:
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true

https://www.robertocaso.it/

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633